

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2018-5 del 31/01/2018
Oggetto	Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione del nuovo "Regolamento sul diritto di accesso" (R50201ER).
Proposta	n. PDEL-2018-3 del 23/01/2018
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Fantini Giovanni

Questo giorno 31 (trentuno) gennaio 2018 (duemiladiciotto), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

**Oggetto: Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione.
Approvazione del nuovo “Regolamento sul diritto di accesso”
(R50201ER).**

VISTE:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, recante riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna;
- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” che rinomina l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

VISTI altresì:

- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Delibera n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei Dati personali, che adotta le Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti dell’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013;
- la Circolare n. 2 del 30/05/2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione di attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 33 del 19/03/2008 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali”;
- la D.D.G. n. 16 del 15/02/2016, con la quale è stato modificato da ultimo il suddetto Regolamento;

RILEVATO:

- che risulta quindi opportuno aggiornare la disciplina del suddetto Regolamento con riferimento all’introduzione dell’accesso civico generalizzato, nonché alla disciplina dei profili procedurali e organizzativi necessari a dare completa attuazione del principio di trasparenza e a promuovere una coerente e uniforme applicazione dei vecchi e nuovi istituti dell’accesso tra tutte le strutture dell’Agenzia;

DATO ATTO:

- che il Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione ha provveduto a modificare il citato Regolamento, come sopra indicato;

RITENUTO:

- di approvare il “Regolamento sul diritto di accesso”, così come allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di disporre che il suddetto Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione;

SU PROPOSTA:

- del Direttore ad interim del Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione, Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, espressi ai sensi della L.R. n. 44/95;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è l’Avv. Giovanni Fantini, Responsabile dell’Area Affari istituzionali, Legali e Diritto Ambientale;

DELIBERA

1. di approvare la nuova versione del “Regolamento sul diritto di accesso” (R50201ER) nel testo allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che il suddetto Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott.ssa Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE




(F.to Dott. Giuseppe Bortone)


Regolamento sul Diritto di accesso**Indice****TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI**

- Art. 1 – Oggetto, finalità e principi generali
- Art. 2 – Altre forme di pubblicità
- Art. 3 – Rapporti con le altre pubbliche amministrazioni
- Art. 4 - Oneri
- Art. 5 – Responsabilità del procedimento e della decisione

**TITOLO II
DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE**

- Art. 6 – Oggetto
- Art. 7 – Soggetti legittimati
- Art. 8 – Accesso informale
- Art. 9 – Accesso formale
- Art. 10 – Comunicazioni ai controinteressati
- Art. 11 – Termini
- Art. 12 – Differimento
- Art. 13 – Esclusione
- Art. 14 – Tutela

Natura modifica: revisione completa		In vigore dal: 31/01/2018
Redazione	Verifica	Approvazione
DirSA/PC/G. Bortone 	RDQ _{Arpae} /S. Coppi 	DirGen/G. Bortone 

	Regolamento	R50201/ER
Regolamento sul Diritto di accesso		Revisione 4 del 10/01/18 Pag 2 di 16

TITOLO III
DIRITTO DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE


- Art. 15 – Oggetto
- Art. 16 – Soggetti legittimati
- Art. 17 – Modalità di esercizio
- Art. 18 – Comunicazioni ai controinteressati
- Art. 19 – Termini
- Art. 20 – Differimento
- Art. 21 - Esclusione
- Art. 22 - Tutela
- Art. 23 – Esposti ambientali

TITOLO IV
DIRITTO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE

- Art. 24 – Oggetto
- Art. 25 – Soggetti legittimati
- Art. 26 – Modalità di esercizio
- Art. 27 – Termini

TITOLO V
DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

- Art. 28 – Oggetto
- Art. 29 – Soggetti legittimati
- Art. 30 – Modalità di esercizio
- Art. 31 – Comunicazione ai controinteressati
- Art. 32 – Termini
- Art. 33 – Esclusione
- Art. 34 - Tutela

	Regolamento	R50201/ER
Regolamento sul Diritto di accesso		Revisione 4 del 10/01/18 Pag 3 di 16


TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 1 Oggetto, finalità e principi generali

1. Il presente regolamento, in armonia con la normativa comunitaria, statale e regionale, disciplina l'accesso ai documenti e alle informazioni detenuti da Arpae Emilia-Romagna, al fine di garantire il principio di pubblicità e di trasparenza in relazione all'organizzazione e all'attività dell'Ente e le modalità per la loro realizzazione, nonché la diffusione delle conoscenze ambientali.
2. Si distinguono quattro tipologie di accesso:
 - a) accesso documentale, disciplinato dal Capo V della Legge 241/90 (artt. da 6 a 14 del presente Regolamento);
 - b) accesso alle informazioni ambientali, disciplinato dal D.Lgs. 195/05 (artt. da 15 a 23 del presente Regolamento);
 - c) accesso civico semplice, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. (artt. da 24 a 27 del presente Regolamento);
 - d) accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 (artt. da 28 a 34 del presente Regolamento).
3. Al fine di garantire la piena tutela del principio di trasparenza dell'attività amministrativa, l'Agenzia procede a valutare l'ammissibilità dell'istanza di accesso e ne consente l'eventuale esercizio sulla base delle caratteristiche sostanziali della stessa e indipendentemente dalla individuazione della normativa giuridica richiamata a fondamento della domanda.
4. La messa a disposizione di documenti o informazioni viene sempre accompagnata dalla comunicazione al richiedente in merito alla responsabilità, anche civile e penale, per eventuali utilizzi impropri di quanto acquisito.
5. Non sono ammesse istanze meramente esplorative, volte unicamente a verificare di quali informazioni l'amministrazione disponga.
6. Non sono ammesse istanze generiche che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione richiesti.
7. Qualora l'istanza riguardi un numero irragionevole di documenti o informazioni tale da compromettere in modo sostanziale il buon funzionamento degli uffici, sarà ponderato da un lato l'interesse del pubblico all'accesso ai documenti e alle informazioni richiesti e dall'altro l'effettivo carico di lavoro che ne deriva, al fine di salvaguardare l'interesse generale al buon andamento dell'attività amministrativa.

Art. 2 Altre forme di pubblicità

1. Oltre a garantire il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni con le modalità stabilite dal presente regolamento, l'Agenzia persegue la pubblicità della propria azione amministrativa anche tramite:

	Regolamento	R50201/ER
Regolamento sul Diritto di accesso		Revisione 4 del 10/01/18 Pag 4 di 16

- a) la pubblicazione sul proprio sito internet dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti la propria organizzazione e la propria attività, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - b) la pubblicazione degli atti a carattere generale o di particolare rilievo sul proprio sito internet;
 - c) la motivazione degli atti;
 - d) la comunicazione o notificazione agli interessati degli atti che incidono direttamente sulle loro posizioni giuridiche;
 - e) l'identificabilità dei dipendenti dell'Agenzia da parte dell'utenza;
 - f) la pubblicazione sul proprio sito internet degli atti di autorizzazione e concessione.
2. Per il diritto di accesso ai dati personali che concernono il richiedente si applicano gli articoli 7 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 3. A norma dell'art. 30 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, i consiglieri regionali hanno diritto ad ottenere dall'Agenzia informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

Art. 3


Rapporti con altre pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati, quando non agiscono nell'ambito di prerogative specificamente previste dalla legge, possono avvalersi degli istituti di cui al presente regolamento. Nella valutazione delle relative istanze l'Agenzia si informa al principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 4

Oneri

1. L'accesso ai documenti, alle informazioni o ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nonché l'accesso civico generalizzato è gratuito.
2. L'esame dei documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/90, senza riproduzione, ovvero con riproduzione esclusivamente digitale degli stessi, è gratuito.
3. L'esame dell'informazione ambientale ai sensi del D. Lgs. 195/05, senza riproduzione, ovvero con riproduzione esclusivamente digitale della stessa, è gratuito.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, il rilascio di copia della documentazione è subordinato al previo o contestuale rimborso dei costi sostenuti, così come regolamentato dal Tariffario dell'Agenzia approvato con Delibera di Giunta Regionale, in relazione alle spese per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi ed informazioni ambientali e all'elaborazione dati su richiesta. Rimangono ferme le disposizioni in materia di imposta di bollo e di oneri per l'autentica delle copie.
5. I costi per l'invio a mezzo posta sono a carico dei richiedenti.

	Regolamento	R50201/ER
Regolamento sul Diritto di accesso		Revisione 4 del 10/01/18 Pag 5 di 16

6. L'interessato può scegliere di rimborsare gli importi dovuti all'Agenzia tramite una delle seguenti modalità:
- pagamento in contanti al funzionario preposto ad una delle casse economali dell'Agenzia, che emette ricevuta;
 - versamento sul conto corrente bancario della tesoreria dell'Agenzia.

Art. 5

Responsabilità del procedimento e della decisione

- Il Direttore Tecnico, i Direttori delle Sezioni Provinciali, i Direttori/Responsabili delle Strutture Tematiche, i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni, nonché, per la Direzione Generale e Amministrativa, il Responsabile dell'Area Affari Istituzionali, Legali e Diritto Ambientale sono i soggetti preposti all'adozione degli atti di accoglimento, rigetto o differimento delle istanze di accesso presentate presso le strutture dell'Agenzia in base ai Titoli II e III. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il soggetto preposto alla decisione in merito alle istanze di accesso civico semplice. Il Direttore Amministrativo è il soggetto preposto alla decisione in merito alle istanze di accesso civico generalizzato.
- L'Agenzia è tenuta a indicare sul proprio sito internet e presso ciascuna sede l'unità organizzativa preposta al ricevimento delle istanze di accesso. A livello provinciale vengono individuate le opportune modalità di raccordo e reciproca informazione in materia di accesso agli atti tra le Sezioni Provinciali e le Strutture Autorizzazioni e Concessioni di riferimento.
- Ogni istanza è trattata da un responsabile del procedimento di accesso individuato da ciascuno dei soggetti cui al comma 1.
- Il responsabile del procedimento di accesso:
 - quando il diritto di accesso viene esercitato in via informale ai sensi dei successivi articoli e non ravvisa la necessità che si proceda in via formale, provvede direttamente sull'istanza;
 - negli altri casi, rimette la decisione ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.


TITOLO II

DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE

Art. 6

Oggetto

- Il diritto di accesso documentale consiste nella possibilità di conoscere ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, digitale o di qualunque altra specie, del contenuto di atti detenuti dall'Agenzia.
- Il diritto di accesso documentale si estende tra l'altro ai documenti:
 - interni;

	Regolamento	R50201/ER
Regolamento sul Diritto di accesso		Revisione 4 del 10/01/18 Pag 6 di 16


- b) formati da soggetti terzi, pubblici o privati;
 - c) la cui natura sostanziale è riconducibile non solo al diritto pubblico ma anche al diritto privato.
3. Il diritto di accesso documentale si esercita con riferimento ai documenti amministrativi che alla data della richiesta:
 - a) esistono materialmente. L'Agenzia non è tenuta pertanto ad elaborare dati in suo possesso al solo fine di soddisfare le richieste di accesso;
 - b) sono ancora detenuti dall'Agenzia. Rimangono ferme le norme in materia di conservazione e archiviazione degli atti.
 4. Il richiedente, salvo che dichiari di ritenere sufficiente l'esibizione in visione, può sempre domandare il rilascio di copia. A domanda del richiedente, possono essere rilasciate copie conformi all'originale.

Art. 7 Soggetti legittimati

1. L'accesso ai documenti detenuti dall'Agenzia è consentito a tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso.
2. L'accesso documentale non può comunque essere utilizzato al fine di effettuare un controllo generalizzato dell'operato dell'Agenzia o di altre pubbliche amministrazioni o soggetti equiparati.
3. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 8 Accesso informale

1. Il diritto di accesso può essere esercitato mediante richiesta presentata direttamente all'Agenzia per via telematica.
2. Il richiedente deve indicare gli elementi che consentano l'individuazione del documento oggetto della richiesta, specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta stessa, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. Al di fuori dei casi in cui l'Agenzia invita a presentare richiesta formale, la richiesta è accolta immediatamente, fatta salva l'eventualità di un breve rinvio per l'esibizione o riproduzione dei documenti, qualora non immediatamente disponibili.


	Regolamento	R50201/ER
Regolamento sul Diritto di accesso		Revisione 4 del 10/01/18 Pag 7 di 16

Art. 9 Accesso formale

1. La richiesta formale di accesso viene presentata in alternativa alla richiesta informale, oppure quando l'Agenzia ritiene che non sia possibile l'accoglimento dell'istanza in via informale, ricorrendo, a titolo esemplificativo, uno dei seguenti casi:
 - a) in base alla natura o al contenuto del documento oggetto della richiesta, si ravvisa l'esistenza di controinteressati;
 - b) si ritiene necessario che il richiedente compri il proprio interesse;
 - c) si ritiene necessario che il richiedente compri i propri poteri di rappresentanza;
 - d) si ritiene necessario verificare se non vi siano gli estremi per il differimento o l'esclusione dell'accesso.
2. La richiesta formale viene presentata tramite una delle seguenti modalità:
 - a) consegna diretta agli uffici di cui all'art. 5, comma 2, i quali emettono ricevuta;
 - b) posta o corriere;
 - c) telefax;
 - d) notificazione;
 - e) modalità telematiche ammesse dalla normativa in vigore.
3. Se l'istanza è irregolare o incompleta, i responsabili del procedimento di cui all'art. 5, comma 3, ne danno comunicazione al richiedente, di norma entro dieci giorni dalla presentazione, mediante una delle modalità di cui al comma precedente.
4. Quando l'istanza si riferisce a documenti detenuti da un'altra pubblica amministrazione o soggetto equiparato, i responsabili del procedimento di cui all'art. 5, comma 3 trasmettono l'istanza al destinatario corretto, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
5. Quando l'istanza si riferisce a documenti afferenti l'attività di più strutture dell'Agenzia, il Nodo che detiene la competenza prevalente assume la gestione esclusiva del procedimento, fornendone notizia agli altri Nodi interessati.

Art. 10 Comunicazione ai controinteressati

1. Di norma entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di accesso, i responsabili del procedimento di cui all'art. 5, comma 3 ne danno comunicazione agli eventuali controinteressati, allegandone copia o riportandone per estratto i contenuti più significativi anche con particolare riferimento al nominativo del richiedente, mediante una delle modalità di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso quest'ultimo termine, si procede comunque in merito alla richiesta di accesso.
3. Nei procedimenti di tipo comparativo, anche in materia di personale e di contratti, la comunicazione di cui al presente articolo può essere sostituita dall'inserimento nei bandi o inviti di disposizioni le quali:

	Regolamento	R50201/ER
Regolamento sul Diritto di accesso		Revisione 4 del 10/01/18 Pag 8 di 16


- a) richiedono ai partecipanti di formulare nella domanda od offerta una dichiarazione circa l'eventuale opposizione alle richieste di accesso riferite a tutti o ad alcuni contenuti della propria documentazione;
 - b) stabiliscono che la mancanza della dichiarazione equivale a non opposizione.
4. Le opposizioni di cui al presente articolo, così come la mancanza delle opposizioni stesse, sono valutate dall'Agenzia ai fini della decisione sulla richiesta di accesso, ma non vincolano di per sé tale decisione.
 5. Non tutti coloro che a qualsiasi titolo sono indicati nel documento oggetto della richiesta assumono necessariamente la qualifica di controinteressati. Ai fini del presente regolamento per controinteressati si intendono esclusivamente gli eventuali soggetti, individuati o facilmente individuabili, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromessa la loro riservatezza.

Art. 11 Termini

1. I soggetti preposti all'adozione degli atti di accoglimento, rigetto o differimento di cui all'art. 5, comma 1, si pronunciano sulle richieste di accesso entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.
2. In mancanza di pronuncia espressa di accoglimento o di diniego entro il termine suddetto, l'istanza si intende respinta.
3. Rimane fermo il rispetto dei termini più brevi eventualmente previsti dalle normative di settore, anche con specifico riguardo a quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
4. Qualora l'istanza sia presentata erroneamente presso un'altra pubblica amministrazione e quest'ultima la faccia pervenire all'Agenzia, il termine decorre dal momento in cui la domanda giunge ad Arpae.

Art. 12 Differimento


1. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 13, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Agenzia, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Nei procedimenti di tipo comparativo, anche in materia di personale e di contratti, l'accesso è differito alla conclusione del procedimento, a meno che l'istanza concerna i documenti sulla non ammissione o sull'esclusione del richiedente. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in ordine all'accesso ai documenti delle procedure per la scelta del contraente.
3. L'accesso è inoltre differito:

	Regolamento	R50201/ER
Regolamento sul Diritto di accesso		Revisione 4 del 10/01/18 Pag 9 di 16

- a) nei confronti dell'attività dell'Agenzia diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione, fino alla conclusione del procedimento;
 - b) nei confronti degli atti formati dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione e concessione, fino alla conclusione del procedimento;
 - c) nei confronti degli atti formati dall'Agenzia nell'ambito di procedimenti svolti da enti terzi, fino alla conclusione del procedimento, salvo che l'ente competente, a cui a tal fine viene estesa per conoscenza la risposta dell'Agenzia, autorizzi l'accesso prima di allora.
4. L'atto che dispone il differimento ne indica la motivazione e la durata, quest'ultima tramite la fissazione di una data oppure il rinvio al verificarsi di un determinato evento.

Art. 13 Esclusione

1. Il diritto di accesso ai documenti è escluso:
- a) per i documenti coperti da segreto di Stato, nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, nonché quando dalla divulgazione dei documenti possa derivare una lesione, specifica e individuata, alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica, alla difesa nazionale;
 - b) per i documenti che concernono l'organizzazione o lo svolgimento delle attività di polizia giudiziaria dell'Agenzia, fatta salva la possibilità per il richiedente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, anche a norma dell'articolo 116 del codice di procedura penale;
 - c) nei procedimenti selettivi, per i documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a soggetti diversi dal richiedente;
 - d) per i documenti relativi al trattamento economico individuale, agli accertamenti medico-legali, alla situazione matricolare, ai procedimenti disciplinari o amministrativo-contabili, ai ricorsi giurisdizionali o amministrativi, quando concernono personale dell'Agenzia diverso dal richiedente;
 - e) per i documenti sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali;
 - f) quando i documenti concernono la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese, associazioni, anche con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario;
 - g) quando i documenti concernono informazioni commerciali o industriali, per la tutela di un legittimo interesse economico, ivi compresa la riservatezza statistica, il segreto fiscale, nonché i diritti di proprietà intellettuale;
 - h) per i documenti riferiti alle rilevazioni, indagini, ricerche effettuate dall'Agenzia su incarico dell'autorità giudiziaria anche civile o amministrativa;
 - i) per i documenti che concernono la difesa dell'Agenzia in procedure contenziose anche non giurisdizionali.
2. L'accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

	Regolamento	R50201/ER
Regolamento sul Diritto di accesso		Revisione 4 del 10/01/18 Pag 10 di 16

3. Qualora soltanto una parte di un documento sia oggetto di esclusione dell'accesso, è consentito l'accesso ai contenuti residui, anche mediante l'apposizione di *omissis*.
4. I soggetti preposti all'adozione degli atti di cui all'art. 5, comma 1 indicano per iscritto al richiedente i motivi dell'esclusione, fermo restando il formarsi del silenzio-diniego in caso di mancata risposta entro il termine.


Art. 14 Tutela

1. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero richiedere al Difensore Civico Regionale che sia riesaminata la suddetta decisione.

TITOLO III DIRITTO DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 15 Oggetto

1. Il diritto d'accesso all'informazione in materia ambientale consiste nella possibilità di conoscere qualsiasi informazione disponibile presso l'Agenzia in forma scritta, visiva, sonora, elettronica, o in qualunque altra forma, concernente:
 - 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
 - 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
 - 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
 - 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
 - 5) le analisi costi-benefici e le altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
 - 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).

	Regolamento	R50201/ER
Regolamento sul Diritto di accesso		Revisione 4 del 10/01/18 Pag 11 di 16

Art. 16 **Soggetti legittimati**


1. L'accesso all'informazione in materia ambientale detenuta dall'Agenzia è consentito a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.

Art. 17 **Modalità di esercizio**

1. L'accesso all'informazione ambientale avviene con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 in quanto compatibili.
2. L'istanza di accesso deve specificare, nella maniera più puntuale possibile, l'incidenza concreta delle informazioni o dei documenti richiesti sui valori ambientali presi in considerazione dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
3. Eventuali richieste di integrazioni all'istanza di accesso devono essere richieste entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della stessa.
4. Quando l'informazione ambientale è richiesta in una forma o in un formato specifici, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'Agenzia la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:
 - a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato, ed è facilmente accessibile per il richiedente;
 - b) è ragionevole renderla disponibile in altra forma o formato.
5. Anche in relazione alle richieste di accesso all'informazione ambientale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 del presente regolamento.
6. Nel caso di accesso concernente i fattori di cui all'articolo 15, comma 1, numero 2), l'Agenzia indica:
 - a) se espressamente richiesto, e se i dati sono disponibili, il procedimento di misurazione utilizzato per raccogliere l'informazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni, di preparazione dei campioni stessi;
 - b) altrimenti, la metodologia normalizzata impiegata.

Art. 18 **Comunicazione ai controinteressati**

1. Di norma entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di accesso, l'Agenzia ne dà comunicazione agli eventuali controinteressati, allegandone copia o riportandone per estratto i contenuti più significativi, anche con particolare riferimento al nominativo del richiedente, mediante una delle modalità di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso quest'ultimo termine, si procede comunque in merito alla richiesta di accesso pervenuta.

	Regolamento	R50201/ER
Regolamento sul Diritto di accesso		Revisione 4 del 10/01/18 Pag 12 di 16


3. Le opposizioni di cui al presente articolo, così come la mancanza delle opposizioni stesse, sono valutate dall’Agenzia ai fini della decisione sulla richiesta di accesso, ma non vincolano di per sé tale decisione.
4. Non tutti coloro che a qualsiasi titolo sono indicati nel documento oggetto della richiesta assumono necessariamente la qualifica di controinteressati. Ai fini del presente Regolamento per controinteressati si intendono esclusivamente gli eventuali soggetti, individuati o facilmente individuabili, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromessa la loro riservatezza.

Art. 19 Termini

1. I soggetti preposti all’adozione degli atti di accoglimento, rigetto o differimento di cui all’art. 5, comma 1, si pronunciano sulle richieste di accesso entro:
 - a) di norma 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
 - b) 60 giorni dal ricevimento della richiesta, quando l’entità e/o la complessità delle informazioni oggetto della richiesta sono particolarmente accentuate. In questo caso l’Agenzia informa il richiedente, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, della proroga e dei motivi a cui è dovuta.
2. Nei casi di cui all’articolo 17, comma 4, l’Agenzia comunica al richiedente i motivi del rifiuto inerente alla forma o formato dei dati non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. In mancanza di pronuncia espressa di accoglimento o di diniego entro i termini, l’istanza si intende respinta.
4. Qualora l’istanza sia presentata erroneamente presso un’altra pubblica amministrazione o soggetto equiparato e quest’ultima la faccia pervenire all’Agenzia, il termine decorre dal momento in cui la domanda giunge ad Arpae

Art. 20 Differimento

1. Il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’articolo 13, o per salvaguardare specifiche esigenze dell’Agenzia, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
2. L’accesso è inoltre differito:
 - a) nei confronti dell’attività dell’Agenzia diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione, fino alla conclusione del procedimento;
 - b) nei confronti degli atti formati dall’Agenzia nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione e concessione, fino alla conclusione del procedimento;

	Regolamento	R50201/ER
Regolamento sul Diritto di accesso		Revisione 4 del 10/01/18 Pag 13 di 16


- c) nei confronti degli atti formati dall'Agenzia nell'ambito di procedimenti svolti da enti terzi, fino alla conclusione del procedimento, salvo che l'ente competente, a cui a tal fine viene estesa per conoscenza la risposta dell'Agenzia, autorizzi l'accesso prima di allora.
3. L'atto che dispone il differimento ne indica la motivazione e la durata, quest'ultima tramite la fissazione di una data oppure il rinvio al verificarsi di un determinato evento.

Art. 21 Esclusione

1. L'accesso all'informazione ambientale è escluso:
 - a) se la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità dello strumento, così come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
 - b) se la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;
 - c) se la richiesta reca pregiudizio agli interessi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b), f), g), h), i);
 - d) se la richiesta reca pregiudizio alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, come nel caso di informazioni sull'ubicazione di specie rare;
 - e) se la richiesta concerne materiali o documenti o dati incompleti, oppure in corso di completamento, ivi compresa la validazione. In tal caso, l'Agenzia informa il richiedente circa l'organismo che sta preparando il materiale e circa la data approssimativa entro cui il materiale stesso sarà disponibile.
2. La richiesta non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente, a meno che vengano in rilievo le relazioni internazionali, l'ordine e sicurezza pubblica, la difesa nazionale, la repressione di illeciti.
3. Per ciascuna richiesta l'Agenzia effettua una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.
4. Qualora soltanto una parte di un documento sia oggetto di esclusione dell'accesso, è consentito l'accesso ai contenuti residui, anche mediante l'apposizione di *omissis*.
5. Fermo restando il formarsi del silenzio-diniego in caso di mancata risposta entro il termine, l'Agenzia indica per iscritto al richiedente i motivi dell'esclusione.

Art. 22 Tutela

1. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero richiedere al Difensore Civico Regionale che sia riesaminata la suddetta decisione.

	Regolamento	R50201/ER
Regolamento sul Diritto di accesso		Revisione 4 del 10/01/18 Pag 14 di 16

Art. 23
Esposti ambientali

1. Gli esposti, o segnalazioni comunque denominate, che pervengano all’Agenzia da soggetti terzi, pubblici o privati, risultano suscettibili di accesso nei termini del presente titolo.
2. Il soggetto che ha presentato l'esposto non vanta per ciò solo un interesse legittimante ai fini dell'accesso agli atti eventualmente originati dall'esposto stesso.

Titolo IV
DIRITTO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Art. 24
Oggetto

1. Per accesso civico si intende l’accesso ai documenti, alle informazioni o ai dati detenuti da Arpae Emilia-Romagna oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Art. 25
Soggetti legittimati


1. L’accesso civico è consentito a chiunque, senza necessità di motivazione o giustificazione a sostegno della richiesta.

Art. 26
Modalità di esercizio

1. L'istanza di accesso civico può essere trasmessa per via telematica ovvero a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati all’art. 5, comma 2.
2. L’istanza di accesso deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Art. 27
Termini

1. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente della risposta. L’Agenzia provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

	Regolamento	R50201/ER
Regolamento sul Diritto di accesso		Revisione 4 del 10/01/18 Pag 15 di 16

Titolo V
DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Art. 28
Oggetto

1. Per accesso civico generalizzato si intende l'accesso ai documenti, alle informazioni o ai dati detenuti da Arpae Emilia-Romagna, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, comma 1.

Art. 29
Soggetti legittimati


1. L'accesso civico generalizzato è consentito a chiunque, senza necessità di motivazione o giustificazione a sostegno della richiesta al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Art. 30
Modalità di esercizio

1. L'istanza di accesso civico generalizzato può essere trasmessa per via telematica ovvero a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati all'art. 5, comma 2.

Art. 31
Comunicazione ai controinteressati

1. Qualora l'Agenzia individui soggetti controinteressati deve darne tempestivamente comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Nel decorso del suddetto termine di dieci giorni il procedimento è sospeso. Trascorso tale termine, l'Agenzia provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei soggetti controinteressati.
4. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione del controinteressato, quest'ultimo può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o al Difensore Civico Regionale.

	Regolamento	R50201/ER
Regolamento sul Diritto di accesso		Revisione 4 del 10/01/18 Pag 16 di 16

Art. 32 Termini

1. Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
2. In caso di accoglimento, l'Agenzia provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
3. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Agenzia anticipa la propria decisione allo stesso controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti trascorsi ulteriori quindici giorni. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti previsti dall'art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013 e dalle Linee Guida approvate con Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016.

Art. 33 Esclusione

1. I casi di esclusione e di differimento dell'accesso civico generalizzato sono disciplinati dal D. Lgs. 33/2013 e dalle Linee Guida approvate con Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016.

Art. 34 Tutela

1. In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
2. In alternativa il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero richiedere al Difensore Civico Regionale che sia riesaminata la suddetta decisione.